

MAGGI - STUDIO LEGALE

A cura di Avv. Michela Maggi

Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Proprietà Industriale

Como, 27 settembre 2019

Il segreto industriale e commerciale: come gestire il know-how

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO

Via Parini, 16
22100 Como

AVV. MICHELA MAGGI

**ULTIMA RIFORMA NEL 2018:
D.LGS. N.63/2018
(IN VIGORE DAL 22.07.2018)**



**DIRETTIVA
UE 2016/943**

AVV. MICHELA MAGGI

**RIFORMA PRINCIPALE NEL 2005
CODICE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)**



ART.98-99

SEGRETO INDUSTRIALE:

DIRITTO «NON TITOLATO»

OGGETTO DELLA TUTELA



- **Informazioni aziendali**
 - **Esperienze tecniche, industriali e commerciali (art 98 C.P.I.)**
-

AVV. MICHELA MAGGI

SEGRETO TECNICO



**INFORMAZIONI SU PROCESSI E PRODOTTI
(BREVETTABILI O NO)**




VANTAGGIO CONCORRENZIALE

ESEMPI:

- ❑ **INFORMAZIONI NECESSARIE A FABBRICARE UNA MACCHINA TERMOFORMATRICE**
- ❑ **KNOW-HOW IMPIANTI LAVAGGIO E FILATURA FIBRE**
- ❑ **FORMULE CHIMICHE DI MASTICI**
- ❑ **INFORMAZIONI SU ASPETTI COSTRUTTIVI DI PRODOTTI CONTENUTI IN SOFTWARE**

AVV. MICHELA MAGGI

**SEGRETO
COMMERCIALE**

- 
1. Informazioni su organizzazione gestione business development
 2. Piani strategici
 3. Liste clienti (nomi e condizioni)

REQUISITI DI PROTEZIONE

- **Non divulgazione**
 - **Non notorietà (non note o facilmente accessibili)**
 - **Non accessibilità (se non con ricerche e investimenti impegnativi)**
 - **Non secretabili (reverse-engineering)**
-

AVV. MICHELA MAGGI

VALORE ECONOMICO



**GARANTIRE UN VANTAGGIO
CONCORRENZIALE**



1. DIPENDENTI

2. TERZI

AVV. MICHELA MAGGI

TUTELA (ART.99 C.P.I.)



CONTENUTO DELLA TUTELA



**POTERE/DIVIETO A TERZI DI USARE, ACQUISIRE RIVELARE
INFORMAZIONI**

«ABUSIVO»

AVV. MICHELA MAGGI

SANZIONI



TITOLARE




PROVA:

**INDICAZIONI/DESCRIZIONE SEGRETO
CIRCOSTANZE PRESUNTIVE/INDIZIARIE**

LEGITTIMAZIONE PASSIVA

- **Dipendenti**
- **Ex dipendenti**
- **Collaboratori**



In passato come concorso, ora in via autonoma

MISURE:

- **INIBITORIA USO/DIVULGAZIONE**
- **SEQUESTRO**
- **DESCRIZIONE**
- **PENALI**
- **PUBBLICAZIONE**

RISARCIMENTO DANNI



1.PROFITTI AVUTI DALL'AUTORE DELL'ILLECITO

2.MANCATI PROFITTI DEL TITOLARE

AVV. MICHELA MAGGI

SANZIONI PENALI



ART. 623 C.P.

N.B. Applicabile anche nei sequestri commerciali ex art. 98 c.p.i.

AVV. MICHELA MAGGI

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro centotre a euro milletrentadue.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescrive misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.

È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a trecentonove euro.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

AVV. MICHELA MAGGI

**NOVITÀ DELLA RIFORMA
2018**

«INFORMAZIONI COMMERCIALI
RISERVATE»



«SEGRETI COMMERCIALI»

NOVITA'
NUMERO

1

NOVITA'

NUMERO

2

ANCHE CHI IGNORA ORIGINE ILLEGALE DEL SEGRETO



PUNIBILE CON «EQUO INDENNIZZO»

AVV. MICHELA MAGGI

NOVITA'
NUMERO
3

DIVIETO DI VENDERE PRODOTTI
DALL'USO ILLECITO DEL SEGRETO

AVV. MICHELA MAGGI

NOVITA'

NUMERO

4

CAUTELARI

1. CONTINUUAZIONE USO SEGRETO: CAUZIONE

2. SECRETAZIONE INFORMAZIONI RISERVATE NEI GIUDIZI

AVV. MICHELA MAGGI

ART. 388 C.P.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice



N.B.
AMPLIATA PER INOTTEMPERANZA SEGRETO INDUSTRIALE

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro centotré a euro milletrentadue.

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale.

È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a trecentonove euro.



Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da trenta euro a trecentonove euro se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro.

La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa

ART. 623 C.P.
Rivelazione di segreti scientifici o commerciali



AMPLIATA



AVV. MICHELA MAGGI

«Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.

Se il fatto relativo ai segreti commerciali è commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena è aumentata.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa»

MAGGI – STUDIO LEGALE

Piazza Liberty n. 8 - Milano

Via Bezzecca n. 20 - Lecco

mmaggi@maggilegal.it

Copyright 2019 Michela Maggi – Vietato riprodurre totalmente o parzialmente o comunque utilizzare, senza il consenso dell'avv. Maggi, la presente presentazione
